

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA DI
ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “DEGLI INFERMI” DI
PONDERANO (BI) DELL’A.S.L. BI DI BIELLA
PER DODICI MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI SEI MESI
CAPITOLATO TECNICO DI GARA

Procedura aperta di rilevanza comunitaria

Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

N. gara ANAC	Denominazione	CIG	Importo presunto a base di gara inclusi rinnovo ed opzioni (I.V.A. esclusa)
8243323	Servizio di guardia attiva di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero “Degli Infermi” di Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI di Biella	88579660CA	€ 661.720,00
TOTALE			€ 661.720,00

Gara indetta con Determinazione n. 921 del 13/08/2021 del

Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Sommario

1. PREMESSA	4
2. DEFINIZIONI	4
3. OGGETTO DEL SERVIZIO	5
3.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO	8
3.2 IMPORTO PRESUNTO.....	10
4. DURATA DELL'APPALTO	11
5. MODALITA' DI ESECUZIONE RELATIVE AL PERSONALE	12
5.1 COMPETENZE, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	14
5.2 MODALITÀ DI COMPORTAMENTO	15
5.3 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.....	16
5.4 ORARI E UBICAZIONE DEL SERVIZIO GUARDIA ATTIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	18
5.5 RISPONDEZZA DEL SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	19
6. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	19
7. RESPONSABILITA' DELL'APPALTO	19
7.1 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	20
7.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	21
7.3 DISPOSIZIONI SANITARIE	23
7.4 DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE IL SERVIZIO	23
7.5 DEFICIENZE DEL SERVIZIO	24
7.6 RESPONSABILE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	24
7.7 RESPONSABILE DELL'A.S.L. BI (DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO – DEC).....	25
8. CONTROLLI DELL'ENTE	25
8.1 PREMESSE.....	25
8.2 DISPOSIZIONI GENERALI	26
8.3 LIVELLI DI SERVIZIO (SLA)	27
9. FATTURAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	28
10. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	28
11. RILEVAZIONE PRESENZE E TIMBRATURA.....	29
12. SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	29
13. DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	30
14. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI	30
15. PENALI.....	30
16. SICUREZZA	31
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	32
18. CESSIONE DEI CREDITI.....	34
19. CESSIONE DEL CONTRATTO.....	34
20. CONTROVERSIE	35

21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35
22.	SPESE ACCESSORIE	35
23.	RINVIO.....	36
ALLEGATI:.....		36

1. PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto il servizio di guardia attiva di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero “Degli Infermi” di Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI di Biella.

La presente procedura di gara viene espletata unicamente nelle more del completamento delle procedure di selezione e reclutamento di personale per questa Azienda.

Il servizio aggiudicato dall’A.S.L. BI cesserà di diritto non appena saranno assunte le unità di personale necessarie secondo la pianta organica di questa Azienda.

2. DEFINIZIONI

- “*Codice*”: è il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- “*Amministrazione contraente*”: è l’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella (nel seguito A.S.L. BI) avente sedi interessate al servizio di portineria – guardiana a Ponderano, Biella e Cossato;
- “*Controllo*”: intervento con cui l’ A.S.L. BI prende in esame l’attività svolta dalla Ditta aggiudicataria ed i provvedimenti da questa messi in atto, per accertarne la rispondenza a determinati requisiti di qualità;
- “*Fornitore*” o “*Ditta aggiudicataria*” o “*Operatore Economico Aggiudicatario*”: l’aggiudicatario della gara;
- “*Capitolato Tecnico*”: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, contenente le indicazioni di prestazioni del servizio (standard minimi) che costituiscono, unitamente al contenuto dell’offerta del Fornitore, prestazioni inderogabili in minus;
- “*Ordinativo di fornitura*” o “*Ordinativo di richiesta del servizio*” (i.e. contratto): si intende l’ordine di richiesta del servizio, da inoltrarsi a mezzo fax o email o posta elettronica certificata, con cui l’A.S.L. BI utilizza il Contratto e che dettaglia, almeno di volta in volta la tipologia di servizio richiesto e la durata che l’A.S.L. BI richiederà all’Aggiudicatario, ed i

riferimenti per la fatturazione; lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda;

- “*Servizio*”: il servizio di guardia attiva di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero “Degli Infermi” di Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI di Biella;
- “*Giorni lavorativi*”: tutti i giorni dell’anno esclusi sabati, domeniche e festivi;
- “*Interventi a chiamata*”: i servizi di carattere non continuativo o occasionale che vengono richiesti all’occorrenza;
- “*Monitoraggio*”: rilevazione periodica e sistematica di parametri di interesse mediante appositi strumenti o procedure, con lo scopo di controllare la situazione e l’andamento del servizio;
- “*Personale qualificato*”: persona con idonea esperienza e formazione specializzata nello specifico campo di intervento;
- “*Responsabile del servizio per l’A.S.L. BI (DEC)*”: coordinatore per l’Azienda Sanitaria Locale BI della gestione del servizio;
- “*Responsabile del servizio*”: responsabile – dal lato fornitore - del regolare svolgimento del servizio;
- “*Sede*”: l’edificio che è oggetto dei servizi previsti nel presente capitolato.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura é il servizio di guardia attiva di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero “Degli Infermi” di Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI di Biella.

A titolo indicativo e non esaustivo il servizio dovrà prevedere le seguenti prestazioni:

- gestione del servizio di guardia attiva presso la S.C. Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Degli Infermi” di Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI per 12 (dodici) ore per 15 (quindici) turni al mese, diurni o notturni, da lunedì a domenica e festivi infrasettimanali;
- durata del servizio: 12 (dodici) mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 6 (sei) mesi ed opzioni di cui al successivo punto 4).

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione del Servizio garantendo, in particolare:

- la realizzazione di una programmazione e l'utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire l'autonoma gestione del servizio richiesto;
- l'assunzione del rischio d'impresa.

In considerazione delle caratteristiche di Pubblica Utilità del servizio in oggetto la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte.

Parte organizzativa

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire:

- la gestione e copertura dei turni di guardia attiva presso il Presidio Ospedaliero "Degli Infermi" di Ponderano (BI), per 12 (dodici) ore per 15 (quindici) turni al mese, diurni o notturni, da lunedì a domenica e festivi infrasettimanali.

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare, per un adeguato trattamento dei pazienti, le attrezzature, apparecchiature, procedure e programmi gestionali messi a disposizione dall'A.S.L. BI.

La turnazione – che dovrà essere inviata all'A.S.L. BI entro e non oltre il 20 del mese precedente - sarà predisposta dalla ditta aggiudicataria ed inviata al Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione e al Responsabile dell'A.S.L. BI per la verifica della completezza del servizio da erogare, nonché l'aderenza e il rispetto delle norme vigenti che regolamentano la materia dell'orario massimo di lavoro, dei riposi, delle pause e delle ferie, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che lega l'aggiudicatario e il singolo professionista. La turnazione trasmessa non potrà essere modificata se non per cause eccezionali debitamente documentate. Qualora la turnazione risultasse inadatta la stessa dovrà essere riformulata nei tempi idonei a garantire la prestazione e comunque entro e non oltre il 25 del mese precedente. Qualora la calendarizzazione di cui sopra cadesse in un giorno festivo o domenica il termine si intende fissato al giorno lavorativo precedente.

L'attestazione delle presenze verrà comprovata con timbratura mediante uso del badge fornito dall'A.S.L. BI il cui costo pari ad Euro 5,00 (cinque) verrà addebitato alla Ditta aggiudicataria.

Si precisa che l'estrapolazione del dato relativo alle timbrature del personale della Ditta aggiudicataria, effettuato mediante il Sistema di Rilevamento Attività, fornito dall'A.S.L., avverrà, da parte del DEC, a valle di ciascuna mensilità di riferimento. Tale attività ha la finalità di verifica dell'effettiva esecuzione del servizio prestato, in termini di copertura oraria e composizione dei turni.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà indossare le divise e i DPI, forniti dall'A.S.L. BI, a carico della Ditta aggiudicataria con canone forfettario mensile di € 100,00 (Euro cento/00), nonchè in evidenza il cartellino identificativo, in piena conformità alle vigenti disposizioni a tutela del trattamento dei dati sensibili dell'operatore medesimo, fornito dalla Ditta, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/08 .

Viene data la possibilità di accesso alla mensa aziendale al costo / tariffa vigente attuale e futura per il personale esterno ai sensi del regolamento vigente.

Caratteristiche del personale

La Ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio oggetto di fornitura, dovrà avvalersi di personale medico, che non deve aver raggiunto l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia, in possesso dell'idoneità alla mansione lavorativa specifica certificata in Italia ed avere, se non di cittadinanza italiana, un'ottima conoscenza della lingua italiana.

Il personale impiegato dovrà essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, della abilitazione alla professione medica e del diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione ai sensi della vigente normativa.

Il personale dovrà essere adeguato per dotazione numerica, preparazione professionale ed esperienza che nello specifico, all'atto della presentazione dell'offerta, dovranno essere dimostrate mediante **documentazione probatoria/curriculum**, autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante:

1. competenza nella gestione di:

- pazienti sottoposti ad anestesia generale e loco-regionale per interventi in regime di elezione ed urgenza nelle discipline chirurgiche di Chirurgia Generale, Urologia, Ortopedia/Traumatologia, Ginecologia/Ostetricia e Otorinolaringoiatria, inclusa la valutazione pre-operatoria dei pazienti, in regime di elezione ed urgenza;
- pazienti critici con insufficienza delle funzioni vitali, in particolare neurologica, respiratoria,

Pagina 7 di 36

cardio-circolatoria e renale/metabolica, in regime di emergenza e urgenza;

- pazienti con dolore;
- trasporto del paziente critico.

Tali competenze richieste riguardano il paziente adulto e pediatrico e, in considerazione della presenza del Punto Nascita, è necessaria la competenza anestesiológica/rianimatoria nella gestione del neonato.

2. esperienza lavorativa in strutture pubbliche e/o private di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2019-2020), con documentata attività nelle discipline sovra elencate;
3. competenza nell'utilizzo appropriato delle risorse, sia diagnostiche che terapeutiche;
4. attività di formazione e aggiornamento professionale costante e regolare (nel rispetto della normativa italiana e europea), incluso l'assolvimento degli obblighi di acquisizione ECM, con particolare riferimento agli argomenti trattati nei punti di cui sopra, nonché essere in possesso della formazione ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi. e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (formazione generale, formazione specifica), attestata dalla partecipazione e superamento di specifici corsi di aggiornamento pertinenti alla disciplina.

Nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto si richiede ai professionisti di assicurare la loro coordinazione con i Colleghi Medici di Anestesia e Rianimazione e con tutte le altre figure professionali coinvolte nel percorso diagnostico/terapeutico dei pazienti.

3.1 Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio, indicato dalla Ditta partecipante all'atto della presentazione dell'offerta, deve essere un Medico con funzioni di Direttore Sanitario che coordini, in piena autonomia gestionale, l'intera organizzazione del lavoro e tutte le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto e che costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio e che si rapporterà con il DEC o suo sostituto.

Il Responsabile del Servizio dovrà:

- garantire la qualità del servizio reso, in accordo alle sole procedure adottate per l'esecuzione dei servizi, di cui al Capitolato, che hanno formato oggetto del Progetto Tecnico presentato dall'Operatore economico, con l'Offerta Tecnica, in sede di partecipazione alla gara;

- programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni;
- garantire la programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio ed il monitoraggio del relativo programma formativo (compreso l'assolvimento degli obblighi ECM);
- effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato delle risorse destinate al servizio;
- accertare che il personale addetto al servizio sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni;
- garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio;
- segnalare tempestivamente al DEC eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio e relative misure di pronto rientro;
- avere la gestione e il coordinamento delle unità in pronta disponibilità;
- essere in possesso della formazione per dirigenti, 16 ore, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 edell'art. 37 del D.Lgs del 81/2008.

In capo a questa figura gravano gli obblighi di cui all'art. 18 di cui al D.Lgs. del 81/2008.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il **nominativo del sostituto del Responsabile del Servizio**, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il Responsabile di servizio o suo sostituto deve essere sempre rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a spese dalla Ditta aggiudicataria.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'A.S.L. per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio col Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

3.2 Importo presunto

Il servizio di guardia attiva di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero “Degli Infermi” di Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI di Biella, durante gli orari indicati e secondo le disposizioni concordate con la Ditta aggiudicataria, per la durata prevista all’articolo 4) per complessive ore annue presunte sino quantificate in 2.160 (duemilacentosessanta), risulta di un importo presunto totale comprensivo di rinnovo e opzioni pari ad Euro 661.720,00 (seicentosessantasettemilasettecentoventi/00), esente I.V.A. così suddiviso:

IMPORTO PRESUNTO DODICI MESI 15 TURNI MESE DA 12 ORE CAD	IMPORTO PRESUNTO RINNOVO SEI MESI 15 TURNI MESE DA 12 ORE CAD	PROROGA TECNICA ex Art. 106, comma 11 - max SEI MESI	AUMENTO Art. 106, comma 12	RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI Art. 63 comma 5	TOTALE PRESUNTO CON RINNOVO ED OPZIONI Esente I.V.A.
€ 237.600,00	€ 118.800,00	€ 118.800,00	€ 47.520,00	€ 139.000,00	€ 661.720,00

Gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso sono pari ad Euro 6.000,00.

I quantitativi di servizio di cui sopra sono meramente orientativi e vengono indicati in via del tutto presuntiva, gli stessi riguardano il fabbisogno stimato dell’A.S.L. BI e sono stati determinati principalmente sulla base delle richieste vaccinali sinora pervenute e con valutazione delle esigenze future. Tali fabbisogni potranno subire variazioni anche a seguito del reclutamento di personale a seguito di selezioni ad evidenza pubblica.

I quantitativi indicati, pertanto, non sono vincolanti per l’A.S.L. BI, che non risponderà nei confronti della Ditta aggiudicataria in caso di emissione di ordinativi inferiori; di fatto il quantitativo sarà determinato dall’effettivo fabbisogno dell’A.S.L. BI, nel rispetto dell’importo di aggiudicazione. I quantitativi saranno di conseguenza correlati all’effettiva necessità del servizio da parte di questa Amministrazione contraente.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, nulla potrà pretendere nel caso in cui le quantità di ore richieste di servizio di guardia attiva di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero “Degli Infermi” di Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI di Biella, siano inferiori rispetto a quelle previste sopra

riportate e sarà vincolato a fornire, se necessario, anche quantità superiori (fino ad un massimo del 20%) a quelle stimate, al medesimo prezzo offerto in sede di gara ovvero miglior offerta.

Il prezzo definito in sede di gara non subirà alcuna modifica nel primo anno di validità del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'integrazione di personale in caso di eventi particolari **entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta dell'A.S.L. BI**, anche nel caso di incremento del servizio ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Inoltre dovrà garantire continuità al servizio, limitando il turn over e consentendo una migliore erogazione del servizio.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è di 12 (dodici) mesi dall'inizio esecuzione del servizio.

L'A.S.L. BI si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali - o più favorevoli - per un periodo di 6 (sei) mesi.

Per durata del contratto si intende il periodo di utilizzo della medesima mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura da parte dell'A.S.L. BI.

Affidamento di servizi analoghi: la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati *servizi di guardia attiva in altri reparti ovvero servizi di prestazioni di attività vaccinali con personale medico con qualifiche differenti*, per una durata massima pari a tre anni per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 139.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi alla Ditta aggiudicataria da parte dell'A.S.L. BI.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

In ogni caso il contraente è tenuto all'esecuzione del servizio oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'A.S.L. BI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 106 , comma 12 del Codice. Si precisa che l'A.S.L. BI darà corso all'esecuzione del servizio **solamente sino al reclutamento di personale attraverso selezioni ad evidenza pubblica.**

Il servizio aggiudicato dall'A.S.L. BI **si ridurrà sino a cessare di diritto non appena prenderà servizio il personale reclutato come da fabbisogno organico di questa Azienda.**

Conseguentemente la Ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere per l'eventuale cessazione del contratto prima della scadenza del medesimo.

5. MODALITA' DI ESECUZIONE RELATIVE AL PERSONALE

I servizi di cui al precedente all'articolo 3) dovranno essere effettuati, di regola, nella fascia oraria compresa indicativamente indicata nella tabella riepilogativa.

Il dettaglio degli orari sarà confermato e definito tra le parti all'atto della stipula del contratto.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare attuazione al servizio conformemente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e secondo le modalità descritte nel progetto tecnico, in particolare relativamente al numero, qualifica, mansioni, livello, monte ore contrattuale e monte ore effettivo settimanale offerto nei vari turni di servizio per tutta la durata contrattuale.

Dovrà essere assicurata in ogni caso la presenza costante dell'organico minimo di forza lavoro nelle diverse sedi di esecuzione del servizio.

All'atto della comunicazione di aggiudicazione l'aggiudicatario **fornirà all'A.S.L. BI i fascicoli personali**, che saranno conservati presso il RUP, con gli estremi del documento di riconoscimento, il curriculum, il titolo di studio abilitante, l'iscrizione all'ordine.

Inoltre ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i. dovrà predisporre e fornire al RUP di esporre l'elenco nominativo, l'organigramma e il funzionigramma rispetto alle seguenti figure professionali:

- Datore di Lavoro;

- Responsabile del servizio;
- Preposti;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Medico Competente;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'art. 47 lett. b) del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i.
- Addetti all'emergenza (art. 45/46 D.Lgs 81/08).

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche persostituzione temporanea, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

Il personale dovrà essere capace e idoneo alla mansione, in età lavorativa prevista dalla legge, avuta presente la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte 6 maggio 2019, n. 46- 8909.

Prima dell'inizio della presa in servizio l'A.S.L. BI garantirà un momento informativo a tutto il personale in relazione agli ambienti di lavoro.

In ogni momento l'A.S.L. potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni, nel rispetto delle vigenti normative. La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio in questione e per tutto il periodo di incarico, il medesimo personale che ha ottenuto l'assenso da parte dell'A.S.L., evitando al massimo il turn over, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio.

Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, la Ditta si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, formazione in materia di sicurezza etc.) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente, per i quali dovrà fornire all'A.S.L. la documentazione prevista dal presente documento, ai fini dell'autorizzazione alla sostituzione da parte dell'A.S.L. BI.

L'A.S.L. si riserva il diritto di chiedere alla Ditta aggiudicataria di sostituire il personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

5.1 Competenze, addestramento e formazione del personale

Il personale impiegato pur non avendo alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'A.S.L. BI, dovrà comunque garantire un corretto comportamento, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente capitolato prestazionale, nonché tutte le disposizioni imposte dall'ASL.

Il personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato tecnico dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti dai turni richiesti. Al termine del turno il personale dovrà lasciare i locali della struttura.

Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato ed è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'A.S.L. BI., per colpa imputabile ai propri dipendenti.

Il personale impiegato si impegna ad attenersi:

- a tutte le procedure aziendali della A.S.L. BI di carattere generale e specifiche ivi compreso il codice di comportamento aziendale;
- alle regole di condotta aziendale;
- alle regole organizzative e agli indirizzi clinici dettati dal Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione;
- alle procedure assistenziali basate sulle linee guida ed ai protocolli assistenziali dettati dal Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione.

Il DEC, e/o il suo assistente, vigileranno sulla correttezza dei comportamenti clinici, etico-deontologici del personale dedicato nonché la loro aderenza al codice di comportamento aziendale e si riservano il diritto di verificare in qualsiasi momento l'effettivo grado di qualità professionale degli operatori dell'aggiudicataria, anche mediante verifiche durante l'orario di servizio.

Il DEC, e/o il suo assistente, vigileranno sulle modalità e sulla appropriatezza clinica dei professionisti impiegati in base ai compiti affidati. In caso di non aderenza di uno o più professionisti alla ergonomia funzionale delle Strutture, ovvero in caso di violazioni o condotte ritenute non adeguate, dovranno essere sostituiti da altro personale con idonei requisiti da sottoporre ad autorizzazione preventiva da parte dell'A.S.L. BI.

Ai fini di una corretta esecuzione del servizio, il personale impiegato dovrà possedere la seguente formazione specifica di base:

- Laurea in Medicina e Chirurgia, in possesso della abilitazione alla professione medica e del diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione ai sensi della vigente normativa.;
- sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- formazione di addetto antincendio (rischio alto strutture ospedaliere);
- conoscenza della lingua italiana; in caso di madrelingua diversa dall'italiano, è richiesto un attestato di conoscenza italiano livello B2 o livello superiore;
- conoscenze informatiche di base: il singolo operatore deve possedere conoscenza dei principali prodotti informatici per essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall'A.S.L. BI.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la formazione del personale in materia di misure di prevenzione degli infortuni e di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008. La fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale, compresi quelli richiesti dalla pandemia COVID idonei a prevenire il contagio, è a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, deve essere garantito l'assolvimento dell'obbligo ECM, con momenti comuni sulle seguenti tematiche:

- a) bisogni relazionali dei pazienti;
- b) aggiornamento dei percorsi assistenziali;
- c) comunicazione corretta fra gli operatori;
- d) rapporto con i familiari;
- e) la qualità dell'assistenza;
- f) lavorare in gruppo.

Con periodicità semestrale dovrà essere comunicato al DEC lo stato di assolvimento degli obblighi formativi.

5.2 Modalità di comportamento

Gli operatori addetti dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità. In particolare dovranno:

- attenersi tutte le norme vigenti in materia e alle istruzioni ricevute;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare emanate dall' A.S.L. BI;
- segnalare al proprio responsabile e all' A.S.L. BI eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento del servizio;
- consegnare immediatamente all' A.S.L. BI, qualunque ne sia il valore o lo stato, eventuali beni rinvenuti nei locali dell' A.S.L. BI;
- rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
- ottemperare in modo puntuale alle indicazioni ricevute e alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008;
- rispettare le indicazioni ricevute dal proprio Datore di lavoro nel rispetto del Piano di Emergenza delle Sedi presso le quali viene svolto il servizio;
- comunicare immediatamente al personale dell' A.S.L. BI qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento dei servizi.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare al proprio personale:

- idoneo cartellino identificativo, fatto salvo l'obbligo per l'operatore avere sempre con sé un documento di riconoscimento valido;
- idonea divisa in perfetto stato di pulizia, igiene e decoro, approvata dall' A.S.L. BI.
- mantenere il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

La Ditta aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e risponde degli eventuali danni causati dall'inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato.

In particolare l' A.S.L. BI potrà chiedere l'allontanamento del dipendente che non abbia osservato quanto richiesto dal capitolato, salvo il diritto dell' A.S.L. BI di chiederne la sostituzione, che dovrà essere tempestiva e senza alcun onere per l' A.S.L. BI.

5.3 Obblighi della Ditta aggiudicataria nei confronti del personale

La Ditta aggiudicataria si impegna al rispetto della vigente normativa in tema di costo del personale e a rispettare il C.C.N.L. per il settore contrattuale di riferimento, in particolar modo

l'inquadramento di tutte le figure professionali secondo il C.C.N.L. di riferimento, se esistente, e l'articolato relativo ai cambi di gestione, nonché gli accordi integrativi territoriali.

La Ditta aggiudicataria dovrà sollevare l'A.S.L. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso terzi, garantendone versamento, stipula, ecc.

La Ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Qualora la Ditta aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'A.S.L. BI procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla Ditta Aggiudicataria il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. La Ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, l'A.S.L., previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della Ditta aggiudicataria e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

L'A.S.L. BI si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.

Tutti gli obblighi e gli oneri di cui sopra (assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali) sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile.

La Ditta aggiudicataria garantisce all'A.S.L. BI la non applicazione dell'art. 1676 c.c., impegnandosi a rimborsare in ogni momento e per qualsiasi motivo ai propri dipendenti crediti vantati, escludendo la responsabilità dell'A.S.L. BI e qualsiasi diritto dei propri dipendenti verso l'A.S.L. BI medesima.

5.4 Orari e ubicazione del servizio guardia attiva di anestesia e rianimazione

Le attività del servizio oggetto della fornitura dovranno essere effettuate presso la struttura e negli specifici orari indicati dall'Amministrazione contraente e riportati al precedente punto 3).

I servizi dovranno essere attivati a seguito dell'emissione di ordinativo di richiesta di attivazione del servizio negli orari e nelle tipologie di servizi descritti nell'Ordinativo di richiesta di attivazione del servizio entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di richiesta, salvo diverso accordo tra le parti per la gestione di eventuali urgenze.

Nel caso in cui il Fornitore non proceda all'attivazione del servizio nel suddetto termine, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui al successivo punto 17).

Le Ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire un servizio ad un'Amministrazione pubblica e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato tecnico.

Gli ordini di attivazione del servizio non devono essere vincolanti dalla garanzia di minimo d'ordine (a titolo di esempio si indica che non esiste un numero minimo di addetti richiesti o un numero minimo di ore richieste per attivare il servizio, ecc.). non sono ammessi altresì servizi parziali, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

La firma posta dall'A.S.L. BI sul contratto attesta la richiesta di attivazione; in ogni caso l'A.S.L. BI avrà sempre la facoltà di verificare per tutta la durata del contratto l'effettiva rispondenza del servizio rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di richiesta di attivazione del servizio stesso.

All'atto dell'attivazione del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la completezza dello stesso.

5.5 Rispondenza del Servizio di guardia attiva di anestesia e rianimazione

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.L.gs 196/2003 e ss.mm.ii.) e delle ulteriori, specifiche, disposizioni emanate dall'A.S.L. BI.

6. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, deve essere garantito l'assolvimento dell'obbligo ECM, con momenti comuni sulle seguenti tematiche:

- a. bisogni relazionali dei pazienti;
- b. aggiornamento dei percorsi assistenziali;
- c. comunicazione corretta fra gli operatori;
- d. rapporto con i familiari;
- e. la qualità dell'assistenza;
- f. lavorare in gruppo.

Con periodicità annuale dovrà essere comunicato al DEC lo stato di assolvimento degli obblighi formativi.

7. RESPONSABILITA' DELL'APPALTO

Nell'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria deve adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone (propri lavoratori, personale pubblico e chiunque altro terzo) e alle cose (beni mobili e immobili del domicilio dell'utente).

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone e beni propri, dell'A.S.L. BI o di terzi, in virtù dell'esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria si impegna, per l'intera durata del servizio, a stipulare idonee assicurazioni con primarie compagnie a copertura di ogni rischio derivante dall'uso dei presidi in parola, nonché contro manomissioni, furti e incendi, sollevando l'Azienda Sanitaria da qualsiasi responsabilità.

7.1 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

La Ditta aggiudicataria è obbligata a **produrre alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto**, una polizza per la copertura assicurativa nella forma "claims made" della propria responsabilità civile professionale, per danni fisici, materiali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati a terzi, compresa l'A.S.L. BI, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività descritte all'art. 3 "OGGETTO DEL SERVIZIO" (n.b.: locuzione da riportare in polizza quale oggetto dell'assicurazione).

Non saranno ritenute valide coperture assicurative realizzate con società assicuratrici prive di autorizzazione a operare in Italia, nonché prive di rating, rilasciato da società specializzata, di grado pari o superiore ai seguenti: A.M.Best, B+; Fitch, BBB-; Moody's, Baa3; Standard & Poor's, BBB; in caso di co-assicurazione, il rating dovrà essere posseduto da tutte le società raggruppate.

Il soggetto "Assicurato", ai sensi di polizza, sarà la struttura di Service (gestione del Servizio guardia attiva di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero "Degli Infermi" di Ponderano (BI) dell'A.S.L. BI di Biella) o il R.T.I. aggiudicatari dell'appalto.

La copertura sarà estesa alla responsabilità civile personale dei componenti la struttura o il R.T.I., ossia il personale medico specialista adibito dalla Ditta aggiudicataria.

La copertura opererà primariamente rispetto ad altre coperture assicurative stipulate da terzi per il medesimo rischio e, in particolar modo, rispetto al Programma Assicurativo Regionale del Piemonte.

Il massimale assicurato non sarà inferiore al minimo inderogabile di Euro 4.000.000,00 (Quattromilioni/00) per sinistro ed Euro 12.000.000,00 in aggregato annuo.

La copertura sarà espressamente estesa almeno alle seguenti fattispecie:

- committenza di lavori, servizi e forniture
- interruzione di attività
- inquinamento accidentale
- incendio, esplosione, scoppio (sottolimito minimo € 1.000.000,00) danni a beni immobili o loro porzioni, a qualsiasi titolo detenuti e a qualsiasi uso destinati cose di

terzi consegnate o non consegnate danni ai locali e alle cose di terzi in ambito lavori

- perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili.

L'importo dei deducibili non potrà essere opposto al danneggiato e resterà a carico dell'Aggiudicatario.

La copertura assicurativa avrà effetto dalla firma del contratto e termine alla data del certificato di regolare esecuzione.

Dalla data del certificato di regolare esecuzione decorrerà un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Tale copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello dell'ultima annualità della cessata polizza di assicurazione.

La polizza dovrà riportare la seguente clausola:

- la (società assicuratrice) si impegna a non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del Committente;
- la (società assicuratrice) si impegna altresì a comunicare al Committente, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., inoltrata al (indicare il Servizio, il n. di fax/email), l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, con facoltà del Committente di subentrare nella contraenza delle polizze;
- resta inteso che la presente clausola non altera il diritto della (società assicuratrice) di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, fermo restando l'impegno di indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente al Committente, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

7.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Ditta aggiudicataria è obbligata a **produrre alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto**, una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile

verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati, ai sensi (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 es.m.i., e (c) del Codice Civile, per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), avvenuti durante lo svolgimento delle attività descritte all'art. 3 "OGGETTO DEL SERVIZIO" (n.b.: locuzione da riportare in polizza quale oggetto dell'assicurazione).

Non saranno ritenute valide coperture assicurative realizzate con società assicuratrici prive di autorizzazione a operare in Italia, nonché prive di rating, rilasciato da società specializzata, di grado pari o superiore ai seguenti: A.M.Best, B+; Fitch, BBB-; Moody's, Baa3; Standard & Poor's, BBB; in caso di co-assicurazione, il rating dovrà essere posseduto da tutte le società raggruppate.

La copertura dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze della Ditta aggiudicataria, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.000.000,00 (Duemilioni/00) per sinistro e per anno.

La copertura dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, ancorchè manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà riportare la seguente clausola:

- la (società assicuratrice) si impegna a non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del Committente;
- la (società assicuratrice) si impegna altresì a comunicare al Committente, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., inoltrata al (indicare il Servizio, il n. di fax/email), l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, con facoltà del Committente di subentrare nella contraenza delle polizze;
- resta inteso che la presente clausola non altera il diritto della (società assicuratrice) di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, fermo restando l'impegno di indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente al Committente, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

7.3 DISPOSIZIONI SANITARIE

Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente della Ditta stessa, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n° 81/ 2008 e s.m.i..

I certificati di idoneità dovranno essere consegnati in copia all'A.S.L. BI.

Il personale dovrà essere sottoposto, a cura del Medico Competente dell'A.S.L. e a spese della Ditta aggiudicataria (ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), periodicamente a tutte le visite mediche previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In caso di giudizio di inidoneità alla mansione specifica lavorativa, pregressa o sopravvenuta, la Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire il servizio.

7.4 DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE IL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria non può sospendere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'A.S.L.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale della Ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'A.S.L. a mezzo PEC, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

La Ditta aggiudicataria, dunque, dovrà garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'espletamento del servizio.

L'interruzione del servizio di cui al presente capitolato comporta responsabilità penale della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Si rimarca che le prestazioni richieste di cui all'art. 3 non possono essere interrotte neppure in caso di sciopero, prefigurandosi come "interruzione di pubblico servizio".

7.5 DEFICIENZE DEL SERVIZIO

Qualora l'ASL accertasse l'esistenza d'inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni eseguite dalla Ditta aggiudicataria, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandole al riguardo un termine perentorio

7.6 Responsabile della Ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria è tenuta a designare ufficialmente un suo rappresentante o incaricato con funzione di **Responsabile del Servizio**.

Il Responsabile del Servizio opera in stretto contatto con il **Responsabile del servizio per l'A.S.L. BI (DEC)** e gli sono affidate le funzioni di responsabile per l'esecuzione del contratto.

Inoltre gli competono:

- l'organizzazione, il coordinamento e la supervisione del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi;
- il controllo delle attività effettivamente svolte, la corretta fatturazione, la fornitura di informazioni e la reportistica;
- la gestione delle segnalazioni e delle contestazioni di inadempienza;
- le eventuali sostituzioni per l'interruzione di pausa degli operatori.

Il Responsabile del Servizio è individuato quale Referente per la sicurezza lato Fornitore.

Il Responsabile del Servizio deve, pertanto, essere abilitato dalla Ditta aggiudicataria ad assumere qualsiasi provvedimento per il rispetto degli obblighi contemplati nel presente Capitolato tecnico.

Qualora il Responsabile del Servizio non dimostrasse un'adeguata esperienza e autorevolezza per condurre i servizi in oggetto, l'A.S.L. BI potrà richiederne l'immediata sostituzione.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere sempre reperibile telefonicamente anche al di fuori del normale orario d'ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi), per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie dei servizi.

Il Responsabile del Servizio dovrà recarsi, tempestivamente - ossia entro massimo 2 ore - su richiesta dell'A.S.L. BI, presso gli uffici dello stesso, ovvero presso le varie Sedi in occasione dei controlli congiunti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il controllo dovrà interessare:

- divise;
- decoro persone;
- aspetti comportamentali;
- elementi oggettivi dei servizi.

Il Responsabile del Servizio dovrà effettuare controlli puntuali a seguito di segnalazione, da parte della Direzione dell'Esecuzione del contratto (DEC), di disservizi causati dal personale della Ditta aggiudicataria.

La violazione di quanto sopra costituirà inadempimento contrattuale da parte della Ditta aggiudicataria.

7.7 Responsabile dell'A.S.L. BI (Direzione Esecuzione del Contratto – DEC)

L'A.S.L. BI parimenti designerà un suo rappresentante o incaricato con funzione di DEC (*Responsabile del Servizio per l'A.S.L. BI*).

Il Responsabile del servizio per l'A.S.L. BI svolgerà tutte le attività di raccordo e coordinamento, in relazione con il responsabile del servizio per la Ditta aggiudicataria, destinate a garantire l'efficace ed efficiente svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

Per il coordinamento operativo, l'A.S.L. BI individua i *Referenti del servizio di sede* che svolgeranno tutte le attività collegate all'operatività dei servizi nelle varie sedi.

8. CONTROLLI DELL'ENTE

8.1 Premesse

L'A.S.L. BI si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli relativi sia agli *standard* qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa, sia a quelli che si rendessero necessari e/o opportuni sulle prestazioni erogate.

Al termine di ogni semestre la Ditta aggiudicataria trasmetterà all'A.S.L. BI una relazione sull'andamento del servizio contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, al piano di qualità, alle attività di formazione del personale, ai rapporti con gli addetti al controllo, alle cause di eventuali controversie con l'A.S.L. BI. Detta relazione sarà oggetto di verifica da parte dell'A.S.L. BI sulla base di quanto esposto nel progetto.

Il controllo delle attività svolte dalla Ditta aggiudicataria sarà effettuato dai Referenti di sede attraverso verifiche di conformità e monitoraggi periodici dell'attività che comprenderanno controlli di carattere:

- quantitativo, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività negli orari concordati;
- qualitativo, al fine di valutare la qualità del servizio reso.

Le attività di controllo saranno svolte dall'A.S.L. BI sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, tramite il Responsabile del Servizio, con cadenza almeno trimestrale, al fine di verificare il puntuale adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato e nelle eventuali prestazioni aggiuntive offerte dalla Ditta aggiudicataria.

Se dal controllo dovesse emergere la mancata esecuzione, anche parziale, di quanto previsto dal Capitolato tecnico o il non soddisfacimento della prestazione erogata l'A.S.L. BI contesterà, la non conformità alla Ditta aggiudicataria, la quale sarà tenuta all'immediato recupero della non conformità riscontrata.

La Ditta aggiudicataria deve, inoltre, provvedere affinché tutti i suoi operatori coinvolti nel servizio, conoscano il piano di autocontrollo e svolgano il proprio compito o le proprie mansioni per garantire un risultato in grado di soddisfare le prescrizioni, i livelli qualitativi e gli obiettivi dell'appalto.

8.2 Disposizioni generali

L'A.S.L. BI. potrà espletare i controlli che riterrà opportuni, quali:

- controlli visivi con impiego diretto o con strumenti di controllo;
- acquisizione/visione di documenti.

Qualora le verifiche evidenzino criticità o carenze rimediabili senza pregiudizio alcuno per il servizio, la Ditta aggiudicataria verrà informata delle modifiche e degli interventi da effettuare e conseguentemente dovrà provvedervi con immediatezza e senza oneri economici aggiuntivi per l'A.S.L. BI.

Qualora invece vengano riscontrate non conformità gravi, anche solo su una singola postazione, verrà dato avvio al procedimento di contestazione degli addebiti, con conseguente applicazione di penali o, nei casi più gravi, alla risoluzione contrattuale.

Delle operazioni di controllo dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da chi effettua le operazioni di controllo.

8.3 Livelli di servizio (SLA)

Al fine di garantire il miglior servizio la Ditta aggiudicataria dovrà garantire i seguenti livelli di servizio:

	servizio di guardia attiva di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero “Degli Infermi” di Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI di Biella
Frequenza	15 (quindici) turni al mese, diurni o notturni, da lunedì a domenica e festivi infrasettimanali
valutazione del gradimento da parte dell’utenza	valutazioni positive > 99%
orario	12 ore
valutazione del gradimento da parte dell’utenza	valutazioni positive > 99%
numero di operatori presenti nella fascia oraria indicata	un operatore per turno
valutazione del gradimento da parte dell’utenza	valutazioni positive > 100%
Assenza di reclami	valutazioni positive > 95%

L’A.S.L. BI potrà chiedere di variare giorni (compresi sabati, domeniche e festivi), orari e sedi, all’interno del numero di ore contrattualizzate, senza che la Ditta aggiudicataria possa richiedere compensi aggiuntivi.

In caso di richiesta da parte dell’ A.S.L. BI di incremento o di decremento di ore il canone sarà ricalcolato tenendo conto della qualifica del personale e del numero di ore in più o in meno.

9. FATTURAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a carico dell'A.S.L. BI a cadenza trimestrale posticipata, sulla base degli ordinativi emessi dalla medesima. Ogni fattura dovrà essere corredata dall'idonea documentazione per il rendiconto delle attività espletate, secondo le modalità che saranno concordate.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

A tal proposito, per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto" si precisa essa corrisponde alla verifica di conformità in corso di esecuzione, che sarà effettuata dal DEC entro 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura, secondo le indicazioni dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità finale, ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016, per attestare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

È facoltà del RUP effettuare controlli a campione in corso di esecuzione contrattuale.

10. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) l'avviso tempestivo all'A.S.L. BI di ogni sostituzione di personale e di ogni inserimento di nuovo personale e l'impegno a procedere, immediatamente, su richiesta motivata e insindacabile dell'A.S.L. BI, alla sostituzione di quel personale che non abbia svolto correttamente i servizi;
- b) l'obbligo di comunicare ogni variazione gestionale che si verifichi durante la decorrenza dell'Appalto, entro e non oltre due giorni dal suo verificarsi;
- c) l'obbligo di provvedere all'organizzazione, a proprie spese, di corsi di formazione periodici

Pagina 28 di 36

per il proprio personale. Tali corsi di formazione dovranno esser tenuti da soggetti esterni accreditati;

- d) prima della sottoscrizione dell'appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto all'Ente **i nominativi delle persone impiegate nei servizi**, con le generalità complete, le rispettive qualifiche e il numero di ore giornaliere che ciascuna unità dovrà svolgere. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale impiegato entro due giorni da ciascuna variazione.

11. RILEVAZIONE PRESENZE E TIMBRATURA

L'attestazione delle presenze verrà comprovata con timbratura mediante uso del badge fornito dall'ASL BI il cui costo pari ad Euro 5,00 (cinque) per ciascun badge personale che verrà addebitato alla Ditta aggiudicataria.

12. SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/1990 e dal CCNL di categoria che prevedono l'obbligo di garantire i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere nei termini previsti ai sensi della normativa vigente, tramite avviso scritto, a segnalare all'A.S.L. BI la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale.

La Ditta aggiudicataria deve assicurare in ogni caso un servizio minimo, sia nell'ipotesi di sciopero e/o assemblee sindacali, sia per cause di forza maggiore, al fine di affrontare l'evento che consenta di garantire un livello accettabile di igiene e pulizia nei locali.

A titolo esemplificativo sono considerate "cause di forza maggiore": terremoti, inondazioni ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse o disordini civili. Non sono considerate tali le ferie, le aspettative, le malattie del personale.

13. DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Alla Ditta aggiudicataria è fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere il servizio, anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'A.S.L. BI, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

L'interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente contratto comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 355 c.p. ed è qualificata come possibile causa di risoluzione del contratto.

14. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

Secondo il disposto dell'art. 1462 c.c. la Ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'A.S.L. BI e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'A.S.L. BI, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta aggiudicataria decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

15. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali la Ditta aggiudicataria non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione all'A.S.L. BI contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, A.S.L. BI, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

Evento	Penale	Misura
carenza di personale o presenza di personale non adeguatamente formato o non in possesso dei requisiti necessari alla corretta gestione del servizio	€ 1.000,00	per ogni dipendente carente/inidoneo e per ogni giorno in cui si è verificato l'evento
mancato rispetto di livelli di servizio (art. 7.3)	fino all'1% del valore del contratto (IVA esclusa)	per ogni evento

L' A.S.L. BI farà pervenire per iscritto alla Ditta aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni di inadempimento (anche parziale), nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o di segnalazioni pervenute, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della nota di contestazione; la medesima non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio, purché prevedibili, se non preventivamente comunicati per iscritto.

Qualora le controdeduzioni non vengano presentate entro il termine di cui sopra o non vengano accettate dall' A.S.L. BI, verranno applicate le penali sopra descritte.

16. SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare con particolare scrupolo e rigore a tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del personale dipendente, con particolare riferimento a quelle sancite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. anche se non riportate nel presente Capitolato tecnico prestazionale ma comunque vincolanti ex lege.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. viene allegato al presente Capitolato tecnico, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze Preliminare (D.U.V.R.I.) al fine delle eliminazione/riduzione dei rischi di interferenza nei luoghi di lavoro (**Allegato 1**).

Il documento di valutazione dei rischi allegato contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nell'Allegato – "DUVRI Preliminare", si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza.

Prima dell'inizio del servizio la Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente, per completare le informazioni sui rischi specifici contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; l'integrazione, sottoscritta dalle parti, sarà allegata al contratto a farne parte integrante e sostanziale.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il Responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Ditta aggiudicataria. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Ditta aggiudicataria, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta aggiudicataria abbia risposto, l'A.S.L. BI su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Ditta aggiudicataria rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali la Ditta aggiudicataria deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta aggiudicataria abbia risposto, l'A.S.L. BI su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

L'A.S.L. BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie:

- omessa partecipazione alle riunioni di coordinamento per la definitiva redazione del DUVRI *post-gara*;

- interruzione non giustificata del servizio;
- subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 106 comma 1, lett. d, D.Lgs. 50/2016;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento del servizio;
- frode nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

L'A.S.L. BI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- la Ditta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici;
- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- sospensione dell'attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione;
- situazioni indicate nel Patto di integrità;
- nel caso in cui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell'art. 3, co. 8, L. 136/2010;
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 50/2016.

L'A.S.L. BI è infine tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti della Ditta aggiudicataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'A.S.L. BI la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi il servizio (o la parte rimanente di questo), addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto risolto. La Ditta decaduta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dal medesimo.

È fatta salva per l'A.S.L. BI la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni del codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

È fatta infine salva l'applicazione dell'art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione del contratto.

18. CESSIONE DEI CREDITI

In applicazione della deliberazione del Commissario dell'A.S.L. BI n. 458 del 23/10/2019 avente per oggetto "Cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione e azioni connesse", la Ditta aggiudicataria si obbliga a non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso, a fronte di eventuali notifiche di cessioni di credito, l'A.S.L. BI si riserva la facoltà di provvedere a notificare l'espresso rifiuto della cessione dei crediti entro i termini di legge.

19. CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

20. CONTROVERSIE

Le controversie insorte tra l'A.S.L. BI e la Ditta aggiudicataria sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.

Sia in caso di tentativo di transazione o arbitrato, sia nelle more di un eventuale giudizio, la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere il servizio; in caso contrario l'A.S.L. BI potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto.

L'A.S.L. BI, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui al presente contratto, incaricherà la Ditta aggiudicataria quale **Responsabile del Trattamento con atto di designazione**. Lo scopo di tale atto è quello di vincolare il Responsabile del trattamento al Titolare e di disciplinare le condizioni del trattamento dei dati personali, eseguito per conto del Titolare, nel rispetto dei relativi obblighi di legge. In particolare, gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale, saranno indicati nell' "Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento".

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare, **al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della privacy**.

22. SPESE ACCESSORIE

Rimane a carico della Ditta aggiudicataria tutto quanto allo stesso necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

23. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia di Contratti Pubblici.

ALLEGATI:

N.1 "DUVRI preliminare"